



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 191 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 03/10/2014

Oggetto: ART. 16 L.R. 8/94 E SUCC. MODD.: PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DA VOLPE (VULPES VULPES)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore GHILARDELLI MANUEL.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: ART. 16 L.R. 8/94 E SUCC. MODD.: PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DA VOLPE (VULPES VULPES)

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art.19 della L. 11.2.1992 n. 157 e successive modificazioni affida tra l'altro alle Regioni il controllo della fauna selvatica sia per motivi sanitari sia per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, previa acquisizione di parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), che verifica l'inefficacia dei metodi ecologici nell'attenuazione del danno;
- l'art. 16 della LR 8/94 e successive modificazioni delega le Province alla predisposizione di piani di controllo anche nelle zone vietate alla caccia;

Dato atto che

- il Piano faunistico venatorio provinciale, approvato con atto C.P. n° 29 del 31.3.2008 ed aggiornato con atto di Consiglio del Presidente n° 2 del 21.7.2014, evidenzia come i Piani di controllo della Volpe, da un lato non pregiudichino la sopravvivenza della specie, dall'altro debbono essere realizzati in modo localizzato e selettivo nell'ambito di progetti di reintroduzione ed incremento di specie protette e/o di elevato interesse naturalistico e conservazionistico;
- lo stesso Piano faunistico prevede che le attività di controllo siano affiancate da:
 - interventi di tutela delle specie di interesse;
 - astensione dal prelievo venatorio;
 - il controllo delle cause artificiali di squilibrio e l'attuazione di specifici interventi di miglioramento ambientale;

Considerato che:

- coerentemente con le previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale:
 - la ricostituzione di popolazioni di Lepre, Fagiano, Starna e Pernice rossa del territorio provinciale viene effettuata:
 - prioritariamente mediante il recupero di popolazioni vitali all'interno delle zone protette, che interessano oltre un quinto del territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
 - in secondo luogo mediante ulteriori limitazioni al prelievo di queste specie sul restante territorio, rispetto quanto consentito dal Calendario regionale;
 - la Provincia di Piacenza sta attuando, dall'Anno 2001, un progetto di reintroduzione della Starna, nell'ambito del quale vengono annualmente introdotti, nelle zone protette, animali attentamente monitorati, anche attraverso il ricorso a sistemi radio-telemetrici;
 - dall'Anno 2012, a seguito di un drammatico calo delle popolazioni di lepri delle Zone di Ripopolamento e Cattura, si stanno effettuando monitoraggi radiotelemetrici, in collaborazione con il Dipartimento per lo Studio del Territorio e dell'Ambiente dell'Università di Pavia;

- negli Istituti interessati dalla realizzazione del Piano di limitazione della Volpe vengono annualmente effettuati interventi di miglioramento ambientale per le principali specie di interesse gestionale e conservazionistico, per oltre € 35.000,00 annui;

Evidenziato che:

- dalle risultanze delle analisi effettuate nel Progetto di reintroduzione della Starna, è stato dimostrato come la mortalità causata dai predatori terrestri (rappresentati quasi esclusivamente dalla Volpe) sia stata responsabile del 78.6 % dei casi di morte di starne, attribuibili ad una causa certa;
- dai dati raccolti nei monitoraggi effettuati in collaborazione con il Dipartimento per lo Studio del Territorio e dell'Ambiente dell'Università di Pavia è emerso come i predatori terrestri (rappresentati quasi esclusivamente dalla Volpe) fossero responsabili di circa il 74% delle morti per cause accertabili;
- le conseguenze della mancata ripresa del Piano di limitazione dei danni da Volpe sono state oggetto di specifiche segnalazioni delle Organizzazioni professionali agricole e degli Ambiti Territoriali di Caccia che, dando voce ad un consistente numero di agricoltori, lamentano la ripresa delle predazioni sugli animali di bassa corte e sulla piccola fauna stanziale;

Dato atto che:

- con atto G.P. n° 194 del 27.09.2013 era stato approvato il Piano di limitazione dei danni da Volpe (*Vulpes vulpes*), successivamente annullato con atto G.P. n° 231 del 18/11/2013, in quanto il parere reso da ISPRA, ai sensi del c.2 art. 19 della L. 157/92 e ss.mm.ii., non esprimeva esplicitamente l'inefficacia dei metodi ecologici di limitazione della specie, così come previsto dalla normativa;
- la Provincia di Piacenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'atto di annullamento precedentemente citato, provvedeva a richiedere chiarimenti (con nota prot. Prov.le n° 71485 del 18.11.2013) per appurare l'effettiva verifica, da parte di ISPRA, dell'inefficacia dei metodi ecologici dalla stessa adottati;
- l'Istituto, con nota prot. Prov.le n° 72735 del 20/11/2013, riscontrando la richiesta, dopo una disamina dei metodi ecologici applicabili per la limitazione dei danni da Volpe e di quanto previsto dal Piano di controllo proposto, esprimeva la seguente valutazione conclusiva: "Alla luce delle considerazioni sopra esposte questo Istituto ribadisce che – da un punto di vista tecnico- a proprio giudizio il Piano presentato risultava ottemperare, per quanto riguarda gli aspetti relativi al contenimento degli impatti predatori su specie di interesse venatorio, ai criteri imposti dalla norma in materia di preventiva attivazione di metodi ecologici di intervento";

Confermati, per quanto non espressamente trattato nel presente provvedimento, i contenuti dell'atto G.P. n° 194 del 27.09.2013;

Valutato opportuno escludere, dalle modalità operative di controllo diretto, il ricorso a cani da tana, seppur tecnicamente corretto, ferma restando l'esigenza di realizzare uno specifico monitoraggio dell'efficacia del Piano, al fine di verificare che questa scelta non comprometta il raggiungimento degli obiettivi fissati;

Ritenuto in ragione di quanto sopra riportato, di approvare il Piano provinciale di limitazione dei danni da Volpe allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.”
- il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”
- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni;
- la L.R. 15 febbraio 1994 n.8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modificazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 7/04/2014;
- il Regolamento di Organizzazione;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Piano faunistico venatorio;

Nell'avviso di dichiarare l'assumendo provvedimento immediatamente eseguibile in ragione della necessità di darne immediata esecuzione per limitare i danni provocati da tali specie;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gabinetto del Presidente, Segreteria della Giunta. Corpo di Polizia Provinciale e Protezione civile. Tutela Faunistica, in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il presente provvedimento non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

(per quanto indicato in narrativa)

1. di approvare l'allegato Piano provinciale di limitazione dei danni da Volpe (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con validità quinquennale (scadenza al 30.12.2018);
2. di trasmettere il presente Piano alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, a tutti i Comuni Interessati ed alle Organizzazioni professionali agricole;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

IORIO GUIDA



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Gabinetto del Presidente e Segreteria della Giunta Corpo di
Polizia Provinciale e Protezione civile. Tutela faunistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2351/2014 del Servizio Gabinetto del Presidente e Segreteria della Giunta Corpo di Polizia Provinciale e Protezione civile. Tutela faunistica ad oggetto: ART. 16 L.R. 8/94 E SUCC. MODD.: PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DA VOLPE (VULPES VULPES), si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 02/10/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA)
con firma digitale**



PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE (*Vulpes vulpes*) IN PROVINCIA DI PIACENZA

Approvato con atto di Giunta Provinciale n° ____ del _____

1. PREMESSA

Benchè l'impatto della Volpe su Galliformi e Lagomorfi dipenda da molteplici fattori, è ormai assodato come la predazione su popolazioni in via di ricostituzione possa avere effetti tali da compromettere il successo di queste operazioni gestionali. Inoltre la Volpe rappresenta una minaccia per gli allevamenti di animali di bassa corte, siano essi ad indirizzo commerciale, o per consumo domestico. Infine la specie rappresenta anche un importante vettore ed indicatore della circolazione di zoonosi che, in quanto tali, possono avere ripercussioni anche sulla salute umana.

In provincia di Piacenza, negli anni scorsi, è stato adottato un Piano di controllo della specie, finalizzato a mitigare le criticità precedentemente illustrate. Nel 2012, nell'ambito di tale Piano, sono stati abbattuti 124 animali ripartiti tra gli Istituti faunistici di protezione e produzione dei diversi Comprensori Omogenei, individuati dal Piano faunistico venatorio vigente, come da prospetto sottostante (Tab. 1).

Tabella 1

Ripartizione degli abbattimenti di Volpi effettuati nell'ambito del Piano di controllo nel 2012

Comprensorio faunistico omogeneo	Estensione (ha) e fascia altimetrica	Percentuale Istituti di protezione e produzione faunistica	Volpi abbattute (N)
1	36023 pianura	34,3	56
2	61621 pianura	35,2	21
3	54020 bassa collina	20,3	43
4	20281 alta collina	21,6	0
5	28069 montagna	18,8	0
6	31401 alta collina	23,2	3
7	12245 montagna	14,5	1
Totale	243660	26,2	124

L'analisi delle schede di rendicontazione con i relativi reperti (canino inferiore) ha consentito di

stimare la seguente struttura di popolazione (Tab. 2). Da questa parrebbe emergere una elevata frazione di individui adulti, potenziale indice di bassa mortalità naturale (Cavallini, 1998). Per non pregiudicare le operazioni gestionali di ricostituzione di popolazioni vitali di Galliformi e Lagomorfi, si reputa opportuna la realizzazione del presente Piano di controllo. Il mancato rinnovo del Piano di controllo della Volpe, nei primi mesi del 2013, ha causato una immediata ripresa delle predazioni sugli animali di bassa corte, oltre ad un incremento delle segnalazioni di presenza e degli indici chilometrici di abbondanza registrati dai tecnici degli ATC.

Tabella 2
Ripartizione numerica (%) degli abbattimenti dell'anno 2012 per le classi d'età e di sesso

	Giovani	Adulti	Totale per sesso
Maschi	11 (9,2)	58 (46,6)	69 (55,7)
Femmine	8 (6,1)	47 (38,2)	55 (44,3)
Totale per classe d'età	19 (15,3)	105 (84,7)	124 (100)

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano, adottato ai sensi degli artt. 19 della L. 157/92 s.m.i. e 16 della L.R. 8/94 s.m.i., persegue le seguenti finalità:

1. ridurre l'impatto della Volpe sulle popolazioni provinciali di Lagomorfi e Galliformi autoctoni per migliorarne lo status (con particolare riferimento agli Istituti di protezione e produzione) consentendo:
 - l'aumento della produttività naturale delle specie che attualmente si trovano a livelli di popolazione ridotti, rispetto la vocazionalità del territorio;
 - la riduzione del ricorso ad immissioni di soggetti importati o allevati;
 - la ricostituzione di popolazioni vitali di starni e pernici rosse oggetto di progetti di reintroduzione provinciali.
2. prevenire e limitare i danni causati dalla volpe agli animali di bassa corte, tradizionalmente allevati nelle aziende agricole piacentine.
3. monitorare la potenziale insorgenza, sul territorio provinciale, di patologie di cui le volpi sono portatrici, come da Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario di cui alla nota regionale congiunta del Servizio Veterinario e del Servizio Territorio Rurale dell'Emilia Romagna del 19/04/2013 (prot. reg. n° 98988).

3. AMBITI DI INTERVENTO

Gli interventi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo 1 potranno essere realizzati:

- Negli Istituti faunistici provinciali di protezione e produzione di fauna di cui agli artt. 19 e 22 della L.R. 8/94 e s.m.i. e nei Centri di Privati di Riproduzione della Fauna (ex art. 41 della L.R. 8/94 e s.m.i.), collocati in aree vocate ai Lagomorfi e Galliformi autoctoni, in base alle Carte di vocazione del Piano faunistico venatorio vigente;
- Nelle aree di rispetto degli Ambiti Territoriali di Caccia (ex art. 22bis L.R. 8/94 e s.m.i.) in cui è previsto il divieto di caccia a Lagomorfi e Galliformi;
- Nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e in aree delimitate degli ATC per cui

sono stati predisposti progetti per la ricostituzione di popolazioni vitali di Galliformi e Lagomorfi e la realizzazione di un prelievo sostenibile, come da specifiche minime indicate nell'apposito paragrafo del presente Piano (v. punto 5).

Gli interventi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo 2 potranno essere realizzati nelle immediate adiacenze delle Aziende presso cui, nonostante l'adozione verificata di metodi ecologici (v. punto 4), si siano registrate predazioni su animali di bassa corte.

Per il perseguimento dell'obiettivo 3 ci si avvarrà degli animali abbattuti negli interventi previsti per gli obiettivi precedenti.

4. MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO

4.1. METODI ECOLOGICI

Relativamente all'obiettivo 1, la riduzione dell'impatto della Volpe sulla fauna stanziale deve essere prioritariamente attuata:

- attraverso interventi di miglioramento delle caratteristiche adattative dei Lagomorfi e Galliformi presenti sul territorio provinciale (quindi supportando la dinamica naturale delle popolazioni). A questo scopo si prevede di:

- ridurre progressivamente, l'immissione di Galliformi di allevamento del 10% all'anno (rispetto la media dell'ultimo triennio) per gli anni di durata del Piano, su tutto il territorio provinciale;
- vietare l'immissione di animali di importazione su tutto il territorio provinciale;
- prevedere restrizioni dei tempi di prelievo previsti dal calendario regionale, per consentire la permanenza di un maggior numero di individui al termine della stagione venatoria.

- attraverso il miglioramento ambientale a fini faunistici, per offrire la possibilità agli animali di trovare idonei siti di rifugio, alimentazione e riproduzione, senza costringerli in ambienti sub-ottimali in cui i rischi di predazione aumentano, in particolare nelle aree caratterizzate da agricoltura intensiva.

- attraverso la riduzione delle fonti trofiche complementari utilizzabili dalla Volpe, che possono favorire tassi demografici più favorevoli alla specie, quali discariche abusive o malcustodite ed immissione di animali pronta-caccia. Pertanto nelle aree di realizzazione degli interventi finalizzati al perseguimento dell'obiettivo 1 saranno promosse campagne di monitoraggio ambientale, per l'individuazione e segnalazione di discariche, con frequenza annuale.

Per la prevenzione dei danni agli animali da bassa corte (obiettivo 2), gli allevatori, o comunque i proprietari di detti animali, dovranno disporre di idonee recinzioni in cui gli stessi verranno ricoverati nelle ore crepuscolari e notturne. Le recinzioni dovranno prevedere accorgimenti (meccanici o elettrici) per impedire alla Volpe di superarle alla base o alla sommità.

4.2. CONTROLLO DIRETTO

Contestualmente all'adozione dei metodi di cui al punto precedente, negli ambiti di intervento precedentemente individuati verranno attuati abbattimenti mediante:

- trappole a cassetta;
- fucili con canna ad animali liscia e carabina con canna ad anima rigata, anche munita di cannocchiale di mira, nei calibri consentiti per la caccia. La carabina sarà utilizzabile solo da coloro che abbiano superato una prova di tiro avente le caratteristiche di quella prevista dal R.R. 1/2008.

- cani da seguita a gamba corta, specializzati sulla volpe.

Al fine di ottimizzare il rapporto tra efficacia e selettività degli interventi, gli strumenti sopraelencati potranno essere utilizzati secondo le seguenti modalità:

- le trappole dovranno essere realizzate con dimensioni minime di 45,5 cm (larghezza) x 45 cm (altezza) x 110 cm (lunghezza) e potranno essere innescate solo con esche alimentari non costituite da animali vivi. Il meccanismo di scatto dovrà essere tarato per consentire la cattura esclusivamente di animali di peso superiore a 3 kg. La posizione, comunicata alla Polizia Provinciale, e la gestione delle trappole, dovranno garantire il benessere degli animali ed il controllo delle strutture dovrà essere di almeno due volte al giorno, in estate (alba e tramonto) ed una nel resto dell'anno (alba). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste per l'esercizio venatorio. Le altre specie, eventualmente catturate, dovranno essere immediatamente liberate sul posto, ad eccezione di soggetti inclusi in Piani di controllo faunistico, che andranno gestiti in coerenza con i rispettivi Piani.
- gli interventi con cani segugi a gamba corta, specializzati sulla volpe, non potranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio. Nei restanti periodi si potranno utilizzare al massimo 4 ausiliari e potranno intervenire al massimo 10 operatori abilitati. Questo tipo di interventi prevede l'uso esclusivo di fucili con canna ad anima liscia.
- interventi di controllo alla cerca o all'aspetto, senza l'uso di cani, ma con la possibilità di apprestamenti di pasture (ad eccezione dei carnai che non sono consentiti), potranno essere effettuati tutto l'anno da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il suo tramonto. Eventuali interventi notturni potranno essere autorizzati, se esplicitamente richiesti e motivati, dalla Polizia provinciale che comunicherà le relative prescrizioni.

Per il raggiungimento dell'obiettivo 3 le carcasse delle volpi abbattute saranno conferite, intere (ad eccezione del canino dx inferiore), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede a Gariga, con le relative schede di abbattimento debitamente compilate. Il conferimento potrà avvenire anche avvalendosi, previo accordo, dei presidi AUSL locali, così come previsto dal Verbale di accordo sulle modalità operative del monitoraggio sanitario dell'8 maggio 2013, sottoscritto dalla Provincia di Piacenza, dal Servizio Veterinario dell'AUSL e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Al fine di coordinare gli interventi, per migliorarne la funzionalità sia rispetto le esigenze di minimizzazione del disturbo alle altre componenti ecosistemiche, sia rispetto il perseguimento degli obiettivi numerici previsti dal presente Piano ed articolati per Ambiti Territoriali di Caccia, si demanda agli ATC, sotto coordinamento della Polizia Provinciale, l'organizzazione pratica e territoriale degli interventi.

In particolare ogni ATC, negli Istituti faunistici dei comuni ricompresi entro i propri confini, dovrà individuare formalmente un Responsabile degli interventi per un'area delimitata ed individuabile (comune o unione di comuni). Al Responsabile sarà affidato il compito di programmare gli interventi che saranno effettuati, previa comunicazione alla Polizia provinciale (almeno 24 h prima), dagli operatori previsti al p. 6. Il responsabile individuerà, per ogni intervento una guardia giurata referente che dovrà compilare le apposite schede "Elenco partecipanti" (Scheda 1) e "Rendicontazione abbattimento" (Scheda 2). La scheda partecipanti dovrà essere compilata prima dell'inizio dell'intervento e conservata dal referente per tutta la durata dell'intervento, per essere esibita alla vigilanza. La carcassa dell'animale abbattuto verrà conferita all'istituto Zooprofilattico accompagnata dalla scheda per il monitoraggio sanitario (Scheda Piano regionale di Monitoraggio). Sarà cura del responsabile assicurarsi che i

quantitativi di animali abbattuti siano conformi a quanto preventivato e che l'ATC trasmetta alla Provincia, con cadenza trimestrale (entro il 15 del mese successivo al termine del trimestre), un prospetto dell'attività svolta e le schede debitamente compilate.

5, AREE PER LA RICOSTITUZIONE DI POPOLAZIONI VITALI DI GALLIFORMI E LAGOMORFI

Gli ATC e le AFV che predispongono Progetti per la ricostituzione di popolazioni vitali di starni, pernici rosse, fagiani o lepri in aree vocate, possono, all'interno di queste aree, effettuare interventi di controllo diretto della volpe, per tutta la durata del presente Piano di controllo e secondo le modalità indicate, a condizione che il Progetto preveda la seguenti caratteristiche minime:

- l'Area interessata sia chiaramente individuata e definita ed abbia un'estensione pari a tutta l'Azienda venatoria o, per gli ATC, non sia inferiore a 1000 ha per la lepre e 2000 ha per i Galliformi;
- le aree interessate dovranno essere oggetto di congrui interventi di riqualificazione ambientale (coerenti con le indicazioni del Piano faunistico per le specie di interesse), che interessino una percentuale non inferiore al 3% dell'area;
- l'Area individuata dall'ATC dovrà essere opportunamente tabellata;
- gli interventi di ripopolamento dovranno essere condotti secondo un preciso programma pluriennale che dovrà prevedere una progressiva riduzione degli animali immessi, l'utilizzo di adeguate tecniche di ambientamento e la fine delle immissioni, al massimo, dopo tre anni, senza possibilità di proroga;
- la gestione delle popolazioni immesse dovrà essere volta alla sostenibilità degli interventi, con prelievi programmati cautelativi rispetto i livelli di popolazione e controllati attraverso la applicazione di contrassegni, inamovibili e numerati, sugli animali abbattuti. Le percentuali di prelievo dovranno, pertanto, essere calcolate sulla base dei livelli di popolazione e dei tassi riproduttivi osservati attraverso censimenti pre e post riproduttivi per i Galliformi (come indicato nel Piano faunistico venatorio vigente) e comunque non superiori al 50% dell'incremento utile annuo. Per la Lepre i tassi riproduttivi, su cui basare il prelievo, verranno stimati attraverso censimenti pre riproduttivi e con l'analisi del rapporto giovani/adulti nel carniere delle prime tre settimane di caccia, secondo le Linee Guida per la conservazione e gestione dei Lagomorfi in Italia (a cura di Trocchi e Riga, 2005).

Tali progetti dovranno essere contemplati nel Piano annuale di gestione dell'ATC o dell'Azienda venatoria e saranno oggetto di verifiche periodiche da parte della Provincia. Annualmente l'ATC dovrà rendicontare dettagliatamente le attività eseguite ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali, che saranno fissati nel propedeutico Progetto di ricostituzione delle popolazioni.

6. OPERATORI INCARICATI

Il presente Piano di controllo della Volpe sarà attuato dal personale del Corpo di Polizia Provinciale che potrà avvalersi, coordinandoli anche attraverso gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Aziende Faunistico Venatorie interessati, dei seguenti operatori:

- proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano gli interventi autorizzati nell'ambito del presente Piano;
- coadiutori preparati per la gestione faunistica della Volpe, abilitati e selezionati attraverso specifici corsi ed appositi esami, di cui alla D.G.R. 1104/2005, ed iscritti al relativo albo provinciale;
- appartenenti al Corpo Forestale dello Stato ed ai Corpi di Polizia Municipale;
- Guardie giurate venatorie volontarie;

Tutti gli operatori che collaborano con la Polizia provinciale, dovranno essere muniti di licenza

per porto di fucile per uso caccia in corso di validità e dovranno esser coperti da idonea polizza assicurativa che risarcisca degli infortuni subiti e che copra eventuali danni verso terzi.

7, CONSISTENZA NUMERICA DEL PIANO DI CONTROLLO

Per il perseguimento dell'obiettivo 1 sarà possibile prelevare il 60% degli animali stimati annualmente attraverso i monitoraggi realizzati dalle strutture tecniche degli ATC e degli Istituti privati (Centri di produzione di fauna) nei territori interessati di cui al p.2 e riportati nel Piano annuale di gestione. Per il primo anno di realizzazione del Piano di controllo tali consistenze vengono previste nelle seguenti, ripartite per ATC sulla base dei comuni interessati (Tab. 3)

Tab. 3

Consistenze stimate di volpi negli istituti faunistici interessati dal presente Piano e definizione del quantitativo abbattibile per il 2014

ATC	Consistenza stimata di volpi negli Istituti faunistici di protezione o produzione	Quantitativo prelevabile per il 2014
PC 1	31	19
PC 2	30	18
PC 3	53	32
PC 4	9	5
PC 5	44	26
PC 6	61	37
PC 7	76	46
PC 8	30	18
PC 9	33	20
PC 10	9	5
PC 11	22	13
Totale	398	239

Nelle Aree per la ricostituzione di popolazioni vitali di Galliformi e Lagomorfi i quantitativi di animali abbattibili saranno rapportati alle consistenze di volpi stimate ed ai livelli di popolazione delle specie obiettivo, con percentuali di volpi prelevabili, rispetto le stime, decrescenti negli anni e verificando, al contempo, il miglioramento dello status delle popolazioni in ricostituzione.

8. DURATA DEL PIANO

Al fine di apprezzare risultati tangibili sulle popolazioni di fauna autoctona da tutelare, il presente Piano avrà durata dalla sua approvazione al 31 dicembre 2018.

9. RENDICONTAZIONE

Le attività realizzate nell'ambito del presente Piano saranno trasmesse, articolate per comune e per mese, ad ISPRA con cadenza annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2015. Al termine del Piano verrà prodotta, a cura della Provincia, una rendicontazione esaustiva che sarà inoltrata ad ISPRA per valutare l'opportunità di un rinnovo del Piano ovvero di una sua modifica o conclusione.



PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Corpo di Polizia Provinciale. Protezione Civile. Tutela faunistica

◇ ◇ ◇

PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE IN PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEDA 1 ELENCO PARTECIPANTI AGLI ABBATTIMENTI ATC PC _____

◇ ◇ ◇

Data dell'intervento _____ Località _____

Comune _____ Numero volpi abbattute*: _____

Elenco dei Partecipanti

tutti provvisti di porto d'armi, licenza di caccia e assicurazione
(documentazione tutta in corso di validità)

cognome e nome	data di nascita	qualifica
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Guardia Giurata Volontaria Venatoria RESPONSABILE dell'intervento

◇ ◇ ◇

N.B. Il presente documento deve essere compilato e firmato dalla G.G.V.V. responsabile prima dell'inizio dell'intervento (*eccetto il numero di volpi abbattute che sarà riportato al termine) e fatto pervenire alla Provincia, allegato alla scheda di abbattimento, entro tre gg. dalla data dell'intervento stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA
Servizio Corpo di Polizia Provinciale. Protezione Civile. Tutela faunistica



PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE IN PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEDA 2 DI RENDICONTAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI ATC PC _____

Data di abbattimento ____/____/____ ora _____ Comune di _____

Località _____ Az. Agricola: _____

Istituto faunistico: ZRC Centro produzione selvaggina Zona di rispetto ATC

Coordinate: _____; _____

Tipo di intervento:

gabbie trappola segugi a gamba corta alla cerca o all'aspetto

N° operatori: _____ N° cani utilizzati: _____ Totale Volpi osservate: _____

Volpi abbattute

N	Sesso	Classe età	Peso (kg)	Canino inferiore
1	<input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> giovane <input type="checkbox"/> adulto		
2	<input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> giovane <input type="checkbox"/> adulto		
3	<input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> giovane <input type="checkbox"/> adulto		
4	<input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> giovane <input type="checkbox"/> adulto		
5	<input type="checkbox"/> maschio <input type="checkbox"/> femmina	<input type="checkbox"/> giovane <input type="checkbox"/> adulto		

GUARDIA GIURATA RESPONSABILE

(Cognome e Nome in stampatello)

(Firma)

Visto il referente ATC Sig. _____

Timbro e firma



ALLEGATO 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Piano regionale di monitoraggio nella fauna selvatica 2013-14

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI - CINGHIALI e VOLPI

Data di prelievo: _____

Soggetti: abbattuti rinvenuti morti

Località del prelievo: _____

Comune: _____ Prov.: ____

Specie animale: Cinghiale Volpe Altro _____

N. camp.	Tipo campione prelevato	Identificazione campione Sesso / età (anni)
1	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
2	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
3	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
4	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
5	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
6	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
7	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
8	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
9	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	
10	Muscolo Sangue Carcassa utero milza testicoli Linfonodi sottomandibolari	

Nome e cognome di chi ha effettuato il prelievo: _____

Ente di appartenenza: _____

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di consegna: _____

Si richiedono le seguenti analisi:

- esame parassitologico per trichinella sul muscolo
- esame sierologico per PSC, MVS e MA e *Toxoplasma* sul sangue
- ricerca Tubercolosi da linfonodi sottomandibolari
- ricerca Brucellosi da milza e utero / testicoli

Data di invio: _____

Firma _____

NB

- il muscolo per Trichinella della volpe è: lingua, masseteri, tibiale anteriore, estensori del metacarpo, pilastri del diaframma.
- **solo le volpi rinvenute morte, anche in seguito ad incidente stradale saranno analizzate per rabbia**



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 191 del 03/10/2014

**Servizio Gabinetto del Presidente e Segreteria della Giunta Corpo di Polizia
Provinciale e Protezione civile. Tutela faunistica**

Proposta n. 2351/2014

**Oggetto: ART. 16 L.R. 8/94 E SUCC. MODD.: PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DA VOLPE (VULPES
VULPES)**

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 07/10/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale